

Bollo corrisposto in maniera virtuale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 Bis Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 642.  
N. 90.254 di Repertorio \_\_\_\_\_  
N. 35.823 di Raccolta \_\_\_\_\_

  
Dott. Massimo Bertolucci  
NOTAIO

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, in questo giorno di lunedì otto del mese di aprile.

(8.4.2024)

Ad ore 18 (diciotto)

In Mantova, presso la sede della società AGIRE SRL con ingresso dalla Piazza Sordello al civico numero 43.

Davanti a me Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, è comparso il signor

**SODANO NICOLA**, nato a Crotone il 3 luglio 1957 domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra il quale interviene al presente atto nella sua veste di Amministratore Unico della società

**"A.G.I.R.E AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE  
ENERGETICHE SOCIETÀ A.R.L."**

con socio unico

con sede in Mantova (MN), Piazza Sordello n. 43, capitale sociale Euro 20.800,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN 228960, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02156850204, costituita in Italia

Compartente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale

**PREMETTE**

- che è stata ritualmente convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

**"ORDINE DEL GIORNO"**

- adozione del nuovo statuto

Assume la Presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, nell'indicata sua qualità di Amministratore Unico lo stesso signor SODANO NICOLA il quale, conformemente all'unanime indicazione ricevuta dall'assemblea, richiede a me Notaio di redigerne il verbale. A ciò aderendo, do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il Presidente dichiara e fa constatare:

- che l'assemblea è valida e può discutere e deliberare su qualsiasi argomento, in quanto è presente l'unico socio

**"AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA"** con sede in Mantova (MN), Via Principe Amedeo n. 30 codice fiscale 80001070202 in persona del proprio legale rappresentante signor **BOTTANI CARLO**, nato a Mantova il 14 febbraio 1978 nella sua veste di Presidente;

- che è presente l'Amministratore Unico in persona di esso comparente;

- che è presente il revisore legale Dottor Paolo Guastalla;

- che è pure presente il Direttore Generale ingegner Nicola Galli.

- che i soci hanno diritto di voto nella presente assemblea alla luce

Ufficio delle Entrate  
di MANTOVA  
Reg. n. 12 APRILE 2024  
el n° 4211/1  
Liquidazione  
Alleg. € .....  
Reg. € ..... 200,00  
ipot. € .....  
Sal. € .....  
Ballo € ..... 156,00  
Totale € ..... 356,00  
Euro TRECENTO  
CINQUANTASEI  
VIRGOLA ZEROPZERO

della normativa vigente in materia.

I soci dichiarano di essere perfettamente informati circa gli argomenti posti in deliberazione e di nulla opporre alla trattazione degli stessi.

Il Presidente, venendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuna l'abrogazione del vigente statuto sociale e l'adozione di uno nuovo, ampliando con l'occasione l'oggetto sociale e prorogare la durata della società.

L'assemblea, udite ed approvate senza riserve le comunicazioni del Presidente

**DELIBERA**

all'unanimità

- di abrogare il vigente statuto e di adottare un nuovo statuto, costituito da 30 (trenta) articoli il cui testo, approvato singolarmente in ogni suo articolo e nel suo complesso, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale e di cui il comparente mi esonera dalla lettura dichiarando di ben conoscerlo per averne preso visione prima d'ora.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 18 (diciotto) e minuti 14 (quattordici).

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho pubblicato con mia lettura fatta al comparente, il quale, avendolo trovato conforme alla sua volontà ed al vero, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio infine.

Questo atto, riprodotto con sistemi elettronici, consta di un foglio per una pagina intera e quanto alla seconda scritta sin qui.



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Ucci Massimo".

**STATUTO DELLA SOCIETÀ  
"A.G.I.R.E. Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse  
Energetiche s.r.l."  
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA**



Dott. Massimo Bertolucci

**Art. 1**

È costituita la Società a responsabilità limitata ed a totale capitale pubblico denominata

**"A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE  
ENERGETICHE SOCIETÀ A R.L.".**

La Società, svolge le attività di cui al presente statuto con le modalità dell'affidamento in house providing.

**Art. 2**

La Società non ha scopo di lucro; essa non può dunque distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili, nonché fondi, riserve o capitale.

La Società ha per oggetto:

- lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Provincia di Mantova in materia di controllo e ispezione degli impianti termici e sonde geotermiche ubicati nell'ambito territoriale di riferimento;
- la formazione del personale destinato ad effettuare i controlli di cui al punto precedente;
- lo svolgimento di ulteriori attività nel campo energetico e ambientale, nell'ottica del perseguitamento del benessere della comunità;
- lo svolgimento delle attività connesse con i punti precedenti, ed in particolare nel campo del risparmio energetico e della formazione professionale;
- la realizzazione di programmi ed azioni finalizzate al miglioramento dell'offerta e della domanda di energia;
- la promozione dell'efficienza energetica, procurando un miglior utilizzo delle risorse locali del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito territoriale della Provincia di Mantova, anche attraverso la diffusione di una cultura e di una pratica della gestione intelligente delle risorse energetiche;
- la prestazione di servizi di formazione, di consulenza e operativi in campo energetico, nell'ambito dell'attività di promozione, di supporto e di assistenza tecnica ad Enti locali, imprese e cittadini;
- la progettazione e partecipazione a progetti finanziati da fondi europei diretti e indiretti, da fondi nazionali, regionali, locali e da altre fonti di finanziamento, anche private, nonché la consulenza e il supporto tecnico alla Provincia di Mantova, ai Comuni e ad altri enti del territorio in questo ambito di competenza;
- lo svolgimento di attività, servizi o consulenza, di competenza della Provincia di Mantova, in materia di navigazione.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre 80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti



alla stessa affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **Art. 3**

La Società ha sede legale nel comune di Mantova.

Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori o dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali.

#### **Art. 4**

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le prescrizioni di legge.

La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, e per le altre cause previste dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci delibera sulla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

L'eventuale attivo presente alla fine della liquidazione sarà ripartito tra i soci Enti Pubblici.

### **CAPITALE SOCIALE**

#### **Art. 5**

Il capitale sociale è di Euro 20.800,00 (ventimilaottocento) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..

### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

#### **Art. 6**

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, finanziamenti nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

### **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

#### **Art. 7**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

#### **Art. 8**

Non è in ogni caso ammessa la partecipazione di capitali privati. I trasferimenti e le cessioni di quote sono consentiti solo tra enti o altri soggetti a totale partecipazione pubblica.

### **RECESSO DEL SOCIO**

#### **Art. 9**

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Può inoltre recedere il socio che abbia comunicato il proprio motivato recesso. Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della predetta comunicazione.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo di

amministrazione mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima oppure, nel caso previsto dal precedente capoverso, a partire dal momento ivi indicato.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato secondo le vigenti disposizioni. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

#### **Art. 10**

Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione a norma di legge.

A tale scopo, quando un socio comunica di voler esercitare il diritto di recesso, l'Organo di amministrazione, qualora ravvisi che ne siano verificati i presupposti, ne dà immediatamente comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. ai rimanenti soci, assegnando loro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, per esercitare il proprio diritto di acquisto della quota sempre con comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. inviata all'organo di amministrazione.

Qualora più soci dichiarino che intendono acquistare la quota del socio recedente, la quota del socio recedente sarà ripartita tra di essi in proporzione alla partecipazione pregressa.

Qualora nessuno dei soci voglia procedere all'acquisto la quota del recedente potrà essere acquistata da un terzo, a condizione che il terzo abbia la natura di ente pubblico ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, concordemente individuato dai soci o, in difetto, si procederà al rimborso.

### **IL CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI**

#### **Art. 11**

1. I soci titolari di affidamenti in house providing esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici, sulle scelte gestionali e sulle decisioni significative.

2. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci:

a) indicano alla società indirizzi, linee guida e obiettivi strategici aziendali, in sede di programmazione annuale nel Documento unico di programmazione e/o nel Piano integrato di attività e organizzazione, integrandoli, se necessario, in qualsiasi momento durante la gestione;

b) approvano i piani industriali, oltre a qualsiasi ulteriore documento programmatico (es. piani d'investimento), predisposti dalla società. In particolare, l'approvazione di suddetti piani e loro variazioni costituisce autorizzazione preventiva sul programma delle assunzioni e sue variazioni, sui costi del personale;

c) vigilano e controllano semestralmente il recepimento degli indirizzi

- e lo stato di attuazione degli obiettivi fissati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- d) verificano le condizioni del grado di economicità dei contratti di servizio, mediante l'analisi dei costi sostenibili per l'erogazione degli stessi;
- e) verificano il rispetto del codice dei contratti pubblici e dei principi contabili in materia di acquisizione di beni e servizi;
- f) possono effettuare ispezioni presso la società e i luoghi di svolgimento delle attività;
- g) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali.
3. Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette ai soci pubblici:
- a) entro novembre di ciascun anno, il piano industriale relativo al triennio successivo, contenente le caratteristiche quali-quantitative dei servizi da rendere, con i relativi budget, il programma delle assunzioni e degli incarichi, i bilanci economici di previsione annuali;
- b) relazione periodica, almeno semestrale, sull'andamento della gestione rispetto a quanto programmato nel piano industriale, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione e alla situazione economica aggiornata. La relazione deve mettere, in particolare, in evidenza gli scostamenti rispetto alle previsioni e ai budget, e le misure adottate per il riallineamento;
- c) entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio infrannuale con proiezione al 31 dicembre;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, rispetto a quanto programmato nei piani industriali e con riferimento agli aspetti di cui al punto a), congiuntamente alla proposta di bilancio di esercizio.
4. Il mancato rispetto e la mancata attuazione degli indirizzi da parte degli amministratori della società può configurare un'ipotesi di revoca dell'incarico per giusta causa ex art. 2383 c.c..
5. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società.

## TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

### Art. 12

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci.

Nel caso di trasferimento in tutto o in parte della partecipazione, o dei diritti di sottoscrizione in caso di aumento di capitale, a terzi non soci, ammissibile solo a condizione che il terzo abbia la natura di ente pubblico ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, anche a titolo gratuito, occorrerà l'esperimento della seguente procedura ai fini dell'efficacia dello stesso. Per trasferimento si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione del socio quali, a titolo esemplificativo ma non esauritivo, la compravendita, la permuta, la

donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società o la costituzione di rendita.

Il socio che intende cedere tutta o parte della propria partecipazione, o i diritti di sottoscrizione sopra indicati, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo pec o lettera raccomandata A/R, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento. Entro il termine di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di pec o lettera raccomandata A/R, comunicare la loro decisione all'alienante e potranno altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le quote offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione. L'eventuale contestazione circa il prezzo o valore della quota dovrà essere comunicata con la medesima modalità. In caso di cessione a titolo gratuito, ove non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dall'organo di amministrazione, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitrato. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri; laddove nessuno eserciti il diritto di prelazione il cedente sarà libero di trasferire la quota a terzi previa comunicazione e pronunciamento dell'organo di amministrazione secondo le procedure previste all'articolo 10 del presente statuto.

### ORGANI DELLA SOCIETÀ

#### Art. 13

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### DECISIONI DEI SOCI


#### Art. 14

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

#### Art. 15

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale;
- 2) l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di attività e del conto economico di previsione per l'esercizio successivo predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- 3) la nomina dell'Organo di Amministrazione, nonché la nomina dell'Organo di Controllo, salvo quanto previsto all'art. 20;
- 4) le modificazioni dello Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una



sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

#### **Art. 16**

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Art. 17**

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o l'Amministratore Unico, in caso di organo monocratico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di organo collegiale, comunica a tutti i soci e all'Amministratore Unico, in caso di organo monocratico, o al Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di organo collegiale, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, quali la raccomandata con A.R. o la pec, e devono essere conservate dalla Società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 18**

L'Assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano; l'Assemblea dei Soci si riunisce altresì per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario;

b) l'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico, in caso di organo monocratico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di organo collegiale, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante

pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle imprese oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, quali la raccomandata con A.R. o la pec, al recapito precedentemente comunicato dal socio ed annotato nel libro soci;

In caso di impossibilità o inattività dell'organo di amministrazione, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure dai soci che costituiscono il 20% (venti percento) del capitale sociale; c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, l'Amministratore Unico ed i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

d) i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società; e) il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, in caso di organo monocratico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di organo collegiale. Ove non sia prevista la figura del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente a maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea;

g) l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dall'Amministratore Unico, in caso di organo monocratico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di organo collegiale; nei casi previsti dalla legge, e quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

## AMMINISTRAZIONE

### Art. 19

La Società dovrà essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o, a seguito di delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e articolato secondo le indicazioni del successivo articolo 20-bis. In ogni caso la delibera dell'assemblea che prevede la costituzione del c.d.a. deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In applicazione dell'art. 2449 c.c., la designazione e la nomina dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione è riservata alla Provincia di Mantova, fin tanto che la stessa rimarrà socio unico; l'organo amministrativo rimane in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Può essere

rieletto per un secondo triennio.

L'amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **Art. 20**

Nel caso in cui l'assemblea opti per la creazione di un Consiglio di Amministrazione, il medesimo deve essere composto da un numero di membri pari a tre, cifra non incrementabile né riducibile, così articolato:

- un presidente;
- due consiglieri di amministrazione.

La composizione di un eventuale Consiglio di Amministrazione dovrà essere compatibile con il principio di equilibrio di genere previsto dalle specifiche normative.

#### **Art. 21**

Al Presidente del consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

- Convocare, presiedere e sovrintendere alle sedute del Consiglio di amministrazione;
- Svolgere il ruolo di legale rappresentante della società;
- Costituirsi in giudizio in nome e per conto della società.

#### **Art. 22**

In base alla decisione sull'articolazione dell'organo amministrativo effettuata dall'assemblea dei soci, l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con conseguente facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo di amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. All'Amministratore Unico o al Consiglio di amministrazione sono delegate le seguenti funzioni:

- sovrintendere all'intera attività gestionale e amministrativa della Società, elaborando, proponendo e realizzando le soluzioni più idonee al perseguitamento dei fini sociali;
- rappresentare la società nelle sedi istituzionali di interesse e sovrintendere alle specifiche attività realizzate dalla compagine aziendale per il raggiungimento degli obiettivi del territorio mantovano in linea con l'oggetto sociale;
- approvare il programma di attività e il relativo conto economico di previsione per l'esercizio successivo, da redigersi entro il 31 dicembre di ogni anno previsto per la predisposizione del bilancio d'esercizio annuale; il conto economico di previsione per l'esercizio successivo deve evidenziare la misura della contribuzione complessivamente richiesta ai soci;
- stipulare contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine;
- effettuare operazioni di acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di

beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della Società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali; L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nominano un segretario che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive con l'Amministratore unico o il Presidente.

#### **Art. 23**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta inoltre al Direttore ed ai Procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo di amministrazione nell'atto di nomina.

#### **Art. 24**

L'Assemblea, in sede di nomina, può decidere un compenso da erogare all'Amministratore unico o ai componenti del Consiglio di amministrazione. Il compenso è determinato sulla base di parametri congruenti con le competenze e i compiti attribuiti.

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

#### **Art. 25**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore responsabile della gestione tecnico-esecutiva della Società. L'amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione provvede a stabilire i criteri ed i requisiti per la nomina a Direttore, nonché le caratteristiche e la durata del suo incarico nel rispetto degli indirizzi espressi dagli enti soci.

In particolare il Direttore, sulla base dello Statuto, dei deliberati assembleari e degli indirizzi dell'Amministratore Unico:

- coordina e partecipa all'attività tecnico-operativa;
- gestisce e controlla lo staff alle sue dipendenze;
- elabora, propone e realizza le soluzioni più idonee al perseguitamento dei fini sociali.

Il Direttore può affidare a dipendenti dell'azienda e/o dei soci distaccati e/o comandati, dotati di comprovata competenza tecnico-professionale, l'incarico di sovrintendere a uno o più ambiti operativi, in attuazione di specifico atto di indirizzo organizzativo dell'Organo di Amministrazione. In tal caso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, il Direttore può delegare parte delle proprie competenze, individuate con atto scritto e motivato, nonché il potere di firma degli atti connessi.

#### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Art. 26**

L'Organo di Controllo monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ad esso competono anche le funzioni di controllo e revisione legale dei conti.

La nomina dell'Organo di Controllo monocratico spetta all'Assemblea dei soci. Resta in carica per tre esercizi e scade alla

data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

### BILANCIO E UTILI

#### **Art. 27**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e ciò sia consentito dalla legge.

#### **Art. 28**

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

### TITOLI DI DEBITO

#### **Art. 29**

La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### **Art. 30**

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la Società, l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede la Società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla Parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irruale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Mantova l'8 (otto) aprile 2024 (duemilaventiquattro)



Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007  
mediante M.U.I.

Io sottoscritto Dott. Massimo Bertolucci, Notaio in Mantova ed iscritto  
al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente e' copia su  
supporto informatico conforme all'originale del documento su  
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si  
trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova